



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

Lina RUBINO	Presidente
Roberto SIMONE	Consigliere
Raffaele ROSSI	Consigliere
Paolo SPAZIANI	Rel. Consigliere
Giovanni FANTICINI	Consigliere

Occupazione abusiva di immobile -
Obbligo della P.A. di dare esecuzione al
provvedimento giudiziale di sequestro in
funzione dello sgombero - Omissione -
Conseguenze - Responsabilità da fatto
illecito - Configurabilità.

Ud. 10/03/2026 CC
Cron.
R.G.N. 04189/2023

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 04189/2023 R.G.,
proposto da

Stato italiano, in persona del presidente del Consiglio dei Ministri;
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica;
rappresentati e difesi *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;
con domiciliazione digitale *ex lege*;

-ricorrenti-

nei confronti di

CA.SA. s.r.l., in persona dell'amministratore delegato e legale
rappresentante *pro tempore* Simon Pietro Salini; rappresentata e
difesa dagli Avvocati Romano Vaccarella, Lucio Francario e Alba



Torrese, in virtù di procura in calce al controricorso; con domiciliazione digitale *ex lege*;

-controricorrente-

nonché di

Roma Capitale, in persona del Sindaco *pro tempore*; rappresentata e difesa dall'Avv. Rita Caldarozzi, in virtù di procura rilasciata su foglio separato da intendersi apposta in calce al controricorso; con domiciliazione digitale *ex lege*;

-controricorrente-

per la cassazione della sentenza n. 8055/2022 della CORTE d'APPELLO di ROMA, pubblicata e notificata in data 13 dicembre 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10 marzo 2026 dal Consigliere Paolo Spaziani.

FATTI DI CAUSA

1. Con citazione notificata il 10 aprile 2014, CA.SA. s.r.l. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Roma, lo Stato italiano, il Ministero dell'Interno, la Regione Lazio e Roma Capitale, deducendo che:

- in data 27 novembre 2003, aveva acquistato per atto pubblico notarile, verso un corrispettivo di euro 6.850.000, un compendio immobiliare dismesso di circa 19.000 m²/q, ubicato in Roma, Via Prenestina 913, per farne oggetto di un programma di recupero e riqualificazione elaborato da Roma Capitale in funzione della realizzazione di alloggi abitativi;

- a partire dal 27 marzo 2009, l'immobile era stato abusivamente invaso da circa 400 occupanti, molti dei quali appartenenti a nuclei familiari con minori;

- dopo che essa società aveva sporto denuncia penale e presentato istanza di sequestro preventivo alla Procura della Repubblica, il



Pubblico Ministero, in data 11 luglio 2009, aveva emesso il relativo provvedimento, che era stato convalidato dal Giudice per le Indagini Preliminari il successivo 14 luglio;

- per l'esecuzione del provvedimento l'autorità giudiziaria aveva individuato il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica (CPOSP), organo ausiliario di consulenza del Prefetto nell'esercizio delle attribuzioni di pubblica sicurezza e di tutela dell'ordine pubblico;

- questo organo amministrativo, peraltro, era rimasto inerte, omettendo di autorizzare lo sgombero per mancanza di soluzioni alloggiative alternative da offrire agli occupanti.

Sulla base di queste deduzioni – ed assumendo altresì che l'inerzia della pubblica amministrazione nel dare esecuzione allo sgombero le aveva cagionato pregiudizi patrimoniali di rilievo, derivanti dalla lesione del diritto di proprietà e di quello all'iniziativa economica privata – CA.SA. s.r.l. domandò pertanto che le amministrazioni convenute fossero condannate a risarcirle il danno subito.

Si costituirono in giudizio lo Stato italiano, il Ministero dell'Interno e Roma Capitale, eccependo pregiudizialmente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo e, nel merito, resistendo alla domanda.

Restò contumace la Regione Lazio.

2. Il Tribunale di Roma, esperita una consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza n. 13719/2018, rigettata l'eccezione pregiudiziale di rito e dichiarato il difetto di legittimazione passiva di Roma Capitale e della Regione Lazio, accolse la domanda risarcitoria nei confronti dello Stato italiano e del Ministero dell'Interno, che condannò al pagamento, in favore di CA.SA. s.r.l., a titolo risarcitorio, della complessiva somma di Euro 27.914.635,84, oltre interessi.



3. La decisione del Tribunale è stata integralmente confermata dalla Corte d'appello capitolina che, con sentenza 13 dicembre 2022, n. 8055, ha rigettato l'appello delle amministrazioni statali.

4. Queste ultime hanno dunque proposto ricorso per cassazione, sulla base di sei motivi.

Hanno risposto con controricorso CA.SA. s.r.l. e Roma Capitale.

Non ha svolto difese la Regione Lazio, già contumace nei gradi di merito.

La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell'art.380-*bis*.1 cod. proc. civ..

Con atto depositato il 13 gennaio 2026 le amministrazioni statali hanno dichiarato di rinunciare al secondo motivo di ricorso, con cui era stata dedotta la responsabilità esclusiva (o comunque prevalente) di Roma Capitale per il mancato sgombero dell'immobile; alla rinuncia ha aderito Roma Capitale che ha convenuto anche sull'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione concernenti il relativo rapporto processuale.

Il Pubblico Ministero presso la Corte non ha presentato conclusioni scritte.

CA.SA. s.r.l. ha depositato memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va dichiarato estinto, per rinuncia, il giudizio di cassazione, limitatamente al rapporto processuale vertente tra lo Stato italiano e il Ministero dell'Interno, da un lato, e Roma Capitale, dall'altro.

Infatti, la rinuncia depositata il 13 gennaio 2026 dalle amministrazioni statali, con l'adesione di quella comunale, soddisfa i requisiti di cui all'art. 390, secondo comma, cod. proc. civ., per cui, a norma dell'art. 391 cod. proc. civ., sussistono le condizioni per



dichiarare l'estinzione del giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale in esame, senza che debba d'altra parte provvedersi sulle relative spese (arg. ex art.391, ultimo comma, cod. proc. civ.).

2.1. Passando ai motivi di ricorso non rinunciati, tutti attinenti al rapporto processuale tra le amministrazioni statali e CA.SA. s.r.l., con il primo motivo viene denunciata *"Violazione degli artt. 7, comma 1, 30, comma 2, D.Lgs. n.104/2010 (c.p.a.), dell'art. 386 c.p.c., erroneità della sentenza nella parte in cui ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c."*.

È censurata la statuizione di rigetto dell'eccezione pregiudiziale di rito di difetto di giurisdizione del giudice ordinario nei confronti del giudice amministrativo.

Le amministrazioni statali deducono che CA.SA. s.r.l. avrebbe *«proposto una domanda di risarcimento del danno derivante dall'operato asseritamente illegittimo della pubblica amministrazione che non avrebbe portato ad esecuzione - mediante attività prima di tutto provvedimentale e, in seguito, anche materiale - il decreto di sequestro dell'immobile abusivamente occupato disposto dal Giudice penale»*.

Il *petitum* sostanziale atterrebbe dunque al risarcimento di un danno posto in rapporto di causalità diretta con l'illegittimo (o il mancato) esercizio del potere autoritativo discrezionale e non derivante da meri "comportamenti".

Si farebbe pertanto questione di meri interessi legittimi del privato, così rientrandosi nella giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo (art.7 c.p.a.) cui potrebbe essere chiesta anche la



condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria (art.30, comma 2, c.p.a.).

2.1.1. Il motivo è infondato.

Preliminarmente, va rammentato che, ai sensi dell'art. 374, primo comma, ultima parte, cod. proc. civ., le Sezioni semplici della Corte di cassazione possono conoscere della questione di giurisdizione oggetto del ricorso, non essendo necessaria la sua devoluzione alle Sezioni Unite, quando queste ultime si siano già espresse sulla medesima questione, ancorché non sullo specifico caso, affermando sul punto chiari e precisi principi informativi, suscettibili di rappresentare una guida orientativa per le Sezioni semplici (in termini, Cass. 17/03/2025, n. 7152; più in generale, Cass., Sez. Un., 19/01/2022, n. 1599).

Orbene, la questione relativa all'individuazione del giudice munito di giurisdizione in ordine alla domanda con cui un privato chiede la condanna della pubblica amministrazione al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell'omesso sgombero di un immobile abusivamente occupato, è stata già affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno statuito che la giurisdizione spetta al giudice ordinario; ciò, in quanto viene in rilievo un diritto soggettivo nei cui confronti la pubblica amministrazione deve esercitare un'attività vincolata, quale la predisposizione di misure di intervento finalizzate a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica e a metter fine ad una situazione illecita, dovendosi in tal caso verificare soltanto se sussistano i presupposti determinati dalla legge per l'adozione di misure o di condotte rimediali o repressive, senza che nelle condizioni date sia consentito discorrere di potere autoritativo correlato



all'esercizio di scelte di natura discrezionale (Cass., Sez. Un., 16/03/2023, n. 7737).

Alla luce dell'autorevole insegnamento delle Sezioni Unite, deve dunque escludersi che nella fattispecie vengano in rilievo posizioni di interesse legittimo di cui può invocarsi la tutela nell'ambito della giurisdizione generale di legittimità del giudice amministrativo, restando invece devoluta la domanda risarcitoria alla giurisdizione ordinaria.

Il primo motivo va, dunque, rigettato.

2.2. Con il terzo motivo viene denunciata "Violazione dell'art. 2043 cod. civ., dell'art. 11 del D.L. n. 14/2017, conv. in L. n. 48/2017; dell'art. 14 D.Lgs. n. 300/1999, dell'art. 2 R.D. n. 773/1931 (TULPS), dell'art. 20 Legge n. 121 del 1981, dell'art. 12, comma 6, Legge 12 luglio 1991, n. 203, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.".

Viene censurata la sentenza impugnata per avere affermato la responsabilità del Ministero dell'Interno per i danni subiti da CA.SA. s.r.l. in conseguenza del mancato sgombero.

Le amministrazioni ricorrenti si dolgono, in particolare, che il giudice del merito abbia ritenuto sussistente la responsabilità del Ministero dell'Interno, sull'assunto che l'omessa esecuzione dell'attività finalizzata allo sgombero costituisca un atto omissivo illecito, per violazione dell'obbligo generale gravante su detto Ministero di garantire l'ordine e la sicurezza pubblica (art. 1 legge n. 121 del 1981) nonché, specialmente, dell'obbligo particolare di dare esecuzione al provvedimento emesso dall'autorità giudiziaria.

Sostengono che la Corte di merito non avrebbe tenuto conto del disposto di cui all'art.11 del decreto-legge n. 14 del 2017, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 48 del 2017, il quale avrebbe operato



una “procedimentalizzazione” dell’attività da porre in essere in caso di esecuzione di un provvedimento di rilascio di un immobile occupato, esaltando la natura discrezionale dei poteri autoritativi già precedentemente facenti capo al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

2.2.1. Il motivo è infondato.

2.2.1.a. Questa Corte ha già affermato – e qui va ribadito – che non rientra nel potere discrezionale della pubblica amministrazione stabilire se dare o meno attuazione ad un provvedimento dell’autorità giudiziaria – a maggior ragione quando lo stesso abbia ad oggetto la tutela di un diritto riconosciuto dalla Costituzione o dalla CEDU – e che al contrario, l’inosservanza, da parte dell’autorità amministrativa, del dovere, costituente espressione dello Stato di diritto, di apprestare i mezzi per l’attuazione coattiva dei provvedimenti giudiziari integra una condotta colposa generatrice di responsabilità; pertanto, costituisce senz’altro atto illecito colposo di natura omissiva, come tale fonte di responsabilità ex art. 2043 cod. civ., la condotta dell’amministrazione dell’Interno che, a fronte dell’ordine di sgombero di un immobile abusivamente occupato *vi aut clam*, trascuri per anni di dare attuazione al provvedimento di sequestro con contestuale ordine di sgombero impartito dalla Procura della Repubblica (Cass. 4/10/2018, n. 24198; Cass.28/08/2025, n. 24053).

2.2.1.b. Il principio generale per cui nell’ordinamento di uno Stato di diritto, quale è appunto lo Stato Italiano, l’obbligo di dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali è incondizionato, di modo che il suo inadempimento, protratto oltre il tempo ragionevolmente necessario ad approntare i mezzi che tale esecuzione richieda, costituisce fatto che è, di per sé, fonte di responsabilità della pubblica amministrazione



obbligata, senza necessità per il danneggiato di provare il dolo o la colpa del personale di volta in volta intervenuto (principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte sin da epoca risalente: cfr. Cass., Sez. Un., n.2299/1962; n.2478/1988; n.5233/1998) non è contraddetto, nella specifica materia dell'esecuzione dei provvedimenti finalizzati alla liberazione o al rilascio degli immobili abusivamente occupati, dalla disciplina posta dall'art. 11 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n.48; disciplina, peraltro, modificata con il decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2018 n. 132, che ne ha previsto l'applicazione anche alle controversie per le quali non sia intervenuta sentenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione (art.31-ter).

Invero, come già si è rilevato da questa Corte (Cass. n.24053/2025, *cit.*) l'art. 11, nella prima formulazione, prevedeva (al comma 1) che *«il Prefetto, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 13 della legge 1° aprile 1981, n. 121, impartisce, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, disposizioni per prevenire, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della Forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria concernenti i medesimi immobili»*.

Il capoverso dell'articolo in esame stabiliva poi che *«Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della Forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che,*



ferma restando la tutela dei nuclei familiari in situazioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, dei possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali».

La norma – che si applicava alle sole fattispecie integranti il reato di cui all'art.633 cod. pen. – non prevedeva alcuna discrezionalità della pubblica amministrazione obbligata a dare esecuzione al provvedimento giurisdizionale, ma fissava dei criteri di priorità temporale e di cautela nell'esercizio di detta funzione esecutiva, rivelatisi peraltro non idonei ad assicurare tempestività all'esecuzione degli sgomberi, con conseguente protrarsi delle occupazioni abusive.

Il legislatore è dunque nuovamente intervenuto, nel 2018, sulla materia, riscrivendo la disciplina, sia dal punto di vista degli interventi di prevenzione, che sul piano delle competenze prefettizie nell'esecuzione degli sgomberi.

In particolare, quanto a quest'ultimi, l'art. 11, nella nuova formulazione, definisce l'iter procedimentale che deve essere seguito dal Prefetto quando viene richiesto l'intervento della forza pubblica per l'esecuzione di un provvedimento di rilascio di immobili abusivamente occupati da cui possa derivare il pericolo di turbative per l'ordine e la sicurezza, stabilendo tempistiche precise per la conclusione delle operazioni.

La norma, inoltre, riconosce il diritto del proprietario alla liquidazione di un'indennità onnicomprensiva per il mancato godimento del bene, da liquidarsi secondo criteri equitativi che tengano conto dello stato dell'immobile, della sua destinazione, della durata



dell'occupazione e dell'eventuale fatto colposo del proprietario nel non avere impedito l'occupazione.

In definitiva, esclusa ogni discrezionalità, anche eminentemente tecnica, dell'attività amministrativa e ribadita l'obbligatorietà della tempestiva esecuzione del provvedimento emesso da quella giurisdizionale, il motivo in esame va rigettato.

2.3. Con il quarto motivo viene denunciata "*Violazione e falsa applicazione dell'art. 2043 cod. civ., dell'art. 41 Cost., dell'art. 1, dell'art. 6, e dell'art. 1 Prot. 1, CEDU, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.*".

La sentenza impugnata è censurata per avere affermato la responsabilità dello Stato italiano, rappresentato in giudizio dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per i danni subiti da CA.SA. s.r.l. in conseguenza del mancato sgombero.

È contestata, in particolare, l'imputazione alla Presidenza del Consiglio, asseritamente priva di competenza in materia di sgomberi di immobili abusivamente occupati, del danno ingiusto costituito dalla lesione dei diritti di proprietà, di iniziativa economica privata, di accesso al giudice e all'effettività della tutela giurisdizionale, tutelati dalla Convenzione EDU (art. 6 Convenzione e art.1 del Primo protocollo addizionale) e dalla Costituzione italiana (art.41).

Viene sostenuto che lo Stato italiano non sarebbe titolare dell'obbligo giuridico di garanzia diretto ad imporre lo svolgimento di una attività atta ad impedire un atto illecito altrui (quale l'occupazione abusiva di immobili) o ad interromperne la permanenza.

Si osserva, poi, che le norme della Convenzione EDU, nell'interpretazione datane dalla Corte di Strasburgo (vengono citate, in particolare, le sentenze 27 marzo 2008, Subchovoy c. Russia, 21



febbraio 2011, Majakariov c. Russia, e 24 aprile 2012, Yordanova c. Bulgaria) tutelano anche i diritti fondamentali degli occupanti abusivi – specie se si tratti di soggetti vulnerabili, come le persone minori d'età – contro gli sgomberi disposti senza correlativa offerta di soluzioni abitative alternative o comunque di misure economiche e sociali di sostegno.

2.3.1. Il motivo è infondato.

2.3.1.a. Come questa Corte ha già osservato (Cass. n. 24198/2018, *cit.*), l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali costituisce un corollario ineludibile del diritto di accesso ad un Tribunale sancito dall'art. 6 della Convenzione EDU, il quale diverrebbe «*illusorio se gli stati membri permettessero che una decisione giudiziaria definitiva e vincolante restasse lettera morta. L'esecuzione di una sentenza, di qualunque giurisdizione, deve essere considerata come facente parte integrante del "processo" ai sensi dell'art. 6 CEDU*» (cfr., in tal senso, Corte EDU 5/06/2007, Delle Cave c. Italia, in causa 14626/03, e già Corte EDU 19/03/1997, Homsby c. Grecia).

Da questi principi deriva l'obbligo per gli Stati contraenti di assicurare che ciascun diritto esercitato e giudizialmente tutelato trovi la sua effettiva realizzazione, nonché di attuare un sistema che garantisca l'esecuzione delle decisioni giudiziarie definitive tra persone private (Corte EDU, 7/06/2005, Fouklev c. Ucraina, in causa 71186/01).

Gli Stati, infatti, possono essere considerati responsabili per quanto riguarda l'esecuzione di una sentenza da parte di una persona di diritto privato se le autorità pubbliche implicate nelle procedure di esecuzione non danno prova della diligenza richiesta o se impediscono l'esecuzione (Corte EDU 19/11/2013, Sekul c. Croazia).



È, dunque, evidente che qualsiasi interpretazione dell'ordinamento interno che lasciasse alla pubblica amministrazione la scelta se dare o non dare esecuzione ai provvedimenti giurisdizionali sarebbe, per ciò solo, contrastante con l'art. 6 della Convenzione EDU e, di rimbalzo, con l'art. 6 Trattato UE, che ha riconosciuto ai precetti convenzionali il valore di principi fondamentali dell'ordinamento unionale.

2.3.1.b. Nell'ipotesi in cui il provvedimento giudiziario cui la pubblica amministrazione è chiamata a dare attuazione sia stato emanato a tutela di diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione o dalla Convenzione EDU, l'obbligo della pubblica amministrazione di darvi esecuzione costituisce, poi, un obbligo "rafforzato" (cfr., ancora, la citata Cass. n.24198/2018), in quanto la sua violazione non solo espone il funzionario e l'amministrazione di appartenenza a responsabilità verso il singolo secondo le regole della *lex Aquilia*, ma espone altresì lo Stato nel suo complesso all'obbligo di riparazione verso i titolari dei diritti lesi, per mancato apprestamento di adeguata tutela a quei diritti.

Nel caso di specie, non essendo controverso che il provvedimento giurisdizionale era stato emesso in funzione del sequestro e della conseguente liberazione dell'immobile (e, dunque, a tutela di diritti protetti dall'art. 1 del primo Protocollo Addizionale CEDU e dall'art.41 della Costituzione) e che l'organo amministrativo deputato all'attuazione dello sgombero aveva ommesso di provvedere in tal senso, restando inerte *sine die*, non vi è dubbio in ordine all'imputabilità allo Stato italiano del danno ingiusto consistente nella lesione del diritto di proprietà e del diritto di iniziativa economica privata (oltre che di quello all'effettività della tutela giurisdizionale di cui all'art. 6 CEDU) con



conseguente responsabilità risarcitoria per le implicazioni pregiudizievoli di tale lesione.

Anche il quarto motivo, pertanto, deve essere rigettato.

2.4. Con il quinto motivo viene denunciata *"Nullità della sentenza per contraddittorietà assoluta della motivazione, violazione dell'art.132, comma 2, n. 4, dell'art. 118 disp att. c.p.c., dell'art. 111, comma 6, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c."*.

La sentenza d'appello è censurata nella parte in cui avrebbe desunto argomenti a conferma della responsabilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri dal rilievo che *"nello stabile è stato installato anche un museo, il Museo dell'Altro e dell'Altrove MAAM"* (pag.15).

Avuto riguardo alla circostanza che il museo sarebbe stato realizzato con il beneplacito e la tolleranza del Comune di Roma, il rilievo del giudice d'appello si porrebbe in insanabile contraddizione con quanto precedentemente affermato alla pag.11 della stessa sentenza, ove è contenuto l'opposto rilievo secondo cui le vicende prospettate dalle amministrazioni statali a fondamento della dedotta responsabilità di Roma Capitale sarebbero *"del tutto prive di efficacia causale diretta nella produzione del danno lamentato dall'attrice"*.

2.4.1. Il motivo è manifestamente infondato.

Non si verte, infatti, in presenza di due affermazioni irriducibilmente contraddittorie, l'una volta a negare, l'altra volta ad affermare la rilevanza causale del contegno di Roma Capitale, atteso che il rilievo circa l'apertura del museo è stato formulato soltanto per sottolineare l'attuale permanenza dell'occupazione e, dunque, la perdurante inerzia dell'amministrazione deputata all'esecuzione del provvedimento di sgombero.

Anche il quinto motivo, pertanto, deve essere rigettato.



2.5. Con il sesto motivo viene denunciata la “*Violazione dell’art. 1227 cod. civ., dell’art. 321 c.p.p. e dell’art. 150 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.*”.

La sentenza impugnata è censurata per avere escluso il concorrente fatto colposo della società danneggiata nella produzione del danno.

Le amministrazioni ricorrenti sostengono: *a)* che la tempestiva denuncia penale posta in essere dalla danneggiata unitamente all’istanza di sequestro preventivo non avrebbe dovuto essere considerata dal giudice del merito in funzione dell’esclusione del concorso colposo, trattandosi di un istituto che non ha come finalità tipica la restituzione dell’immobile al legittimo proprietario; *b)* che, al contrario, verrebbe in rilievo, in funzione dell’accertamento del concorso di colpa, la mancata impugnazione, da parte di CA.SA. s.r.l., delle determinazioni assunte dal Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica (CPOSP), intese a differire l’esecuzione dello sgombero; *c)* che, infine, per andare esente da una colpa concorrente, la danneggiata avrebbe dovuto adire il giudice civile, citando in giudizio possessorio o petitorio gli occupanti dell’immobile, quand’anche non identificati, per pubblici proclami.

2.5.1. Il motivo è infondato.

2.5.1.a. In primo luogo va precisato che, al di là della formale prospettazione, non viene in rilievo la deduzione della sussistenza di un fatto colposo della danneggiata che, ai sensi dell’art.1227, primo comma, cod. civ., avrebbe concorso a cagionare l’evento di danno costituito dall’illegittima occupazione dell’immobile, bensì la deduzione, in via di eccezione, dell’inosservanza, da parte della danneggiata medesima, del dovere di evitare o di non aggravare le *conseguenze*



pregiudizievoli di tale evento, ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, cod. civ..

2.5.1.b. Ciò precisato, va rammentato che questo dovere trova fondamento nel canone di buona fede oggettiva, che impone bensì al creditore o danneggiato di salvaguardare l'utilità della controparte, ma nei limiti del proprio apprezzabile sacrificio, personale od economico; limiti che sarebbero violati se, per adempiere a tale dovere, si imponesse al danneggiato di compiere una attività gravosa o rischiosa, quale l'introduzione di un processo, civile o amministrativo che sia (Cass. 27/06/2007, n. 14853; Cass. 5/10/2018, n. 24522; Cass. 8/02/2019, n. 3797).

2.5.1.c. Si consideri, inoltre, che, nondimeno, CA.SA. s.r.l. non era restata inerte in seguito all'illecita occupazione del suo immobile, ma aveva tempestivamente denunciato tale occupazione all'autorità giudiziaria, ricevendone tutela mediante l'emanazione del decreto di sequestro penale, poi restato non attuato per omissione imputabile a colpevole inerzia dell'organo amministrativo a ciò deputato.

In proposito, va condiviso il rilievo della Corte d'appello (pag. 16 della sentenza impugnata), secondo cui non può ritenersi in colpa il cittadino che, adita con apparente successo una via di tutela apprestata dall'ordinamento, non abbia insistito con altri rimedi.

3. In definitiva, il ricorso proposto dallo Stato italiano e dal Ministero dell'Interno nei confronti di CA.SA. s.r.l. va complessivamente rigettato.

Le spese del rapporto processuale intercorso tra le predette amministrazioni e CA.SA. s.r.l. seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.



Non occorre attestare la sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto; ciò, in quanto le Amministrazioni dello Stato, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass., Sez. Un., n.4315 del 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto per rinuncia il giudizio di cassazione limitatamente al rapporto processuale intercorso tra lo Stato italiano e il Ministero dell'Interno, da un lato, e Roma Capitale, dall'altro.

Rigetta il ricorso proposto dallo Stato italiano e dal Ministero dell'Interno nei confronti di CA.SA. s.r.l.

Condanna le amministrazioni ricorrenti a rimborsare a CA.SA. s.r.l. le spese del giudizio di legittimità concernenti il relativo rapporto processuale, che liquida in Euro 26.000,00 per compensi, oltre esborsi liquidati in Euro 200,00, spese forfetarie e accessori.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 marzo 2026.

Il Presidente

Lina Rubino

